

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3223

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI

Disposizione in materia di iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati

Presentata il 2 ottobre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuazione da parte delle regioni delle direttive nazionali contenute nel piano di riordino sanitario 2002-2004 comporta, in molti casi, la chiusura, in alcuni ospedali, di quei reparti che non raggiungono un certo numero di interventi previsti dai piani sanitari interessati.

Questo è motivato da ragioni economiche e funzionali: induce risparmi consistenti a livello economico, favorisce l'integrazione e la collaborazione fra più unità ospedaliere, è garanzia di una maggiore specializzazione del personale medico che può inserirsi in un campo di azione più vasto e maturare maggiore professionalità e specializzazioni più approfondite.

D'altro canto però la chiusura dei reparti di ostetricia che, in alcuni ospedali,

non raggiungevano un certo numero di parti all'anno, ha causato uno spiacevole inconveniente: molte donne hanno partorito in comuni diversi da quello di residenza e, quindi, hanno dovuto iscrivere i propri figli all'anagrafe indicando come luogo di nascita non il comune dove vivono ma il comune in cui è ubicato l'ospedale che le ha ospitate durante il parto.

Credo che sia importante modificare la normativa vigente in modo da poter consentire ai genitori del neonato di poterlo iscrivere all'anagrafe indicando come luogo di nascita il suo primo comune di residenza che generalmente è anche il comune di residenza di entrambi i genitori.

Penso si debba stabilire il diritto, per chi lo desidera, di iscrivere i propri figli all'anagrafe del comune di residenza, co-

mune che, il più delle volte, è quello dove i genitori sono nati e comunque quello in cui vivono, dove il più delle volte insistono le radici familiari perché lì sono nati e vissuti anche i genitori dei genitori.

Il nome del proprio comune di residenza sull'atto di nascita non rappresenta un mero segno grafico ma, in quanto identificativo della persona, indica l'appar-

tenenza ad una comunità e ad un certo tipo di cultura.

E, per quanto attualmente ci troviamo nella grande Unione europea che ci permette di avere un confronto costruttivo e proficuo con altre culture di cui apprezziamo molte caratteristiche, credo sia importante, comunque, dare peso anche alle nostre più profonde radici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I genitori al momento della dichiarazione di nascita prevista dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono indicare, come luogo di nascita del neonato, anziché il comune nel cui territorio è ubicato l'ospedale dove è avvenuto il parto, il comune di residenza dei genitori al momento della nascita.

€ 0,26



14PDL0036590